

**ASL2**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

# **PROTOCOLLO OPERATIVO 494**

Versione 2b



# PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 494/96 (mod. 528/99)

## Premessa

Il D.Lgs 494/96 (modificato dal D.Lgs 528/99) introduce all'interno dei cantieri la filosofia già applicata in ambito aziendale dal D.Lgs 626/94. Nella gestione della sicurezza dell'azienda – cantiere vengono definite due nuove figure professionali le quali, nei cantieri in cui risulta necessario, producono sicurezza sin dalla fase, delicata, di progettazione.

In questo modo il cantiere viene pensato, progettato e condotto nella sua organicità e dinamicità tenendo conto anche della sicurezza di chi lavora in esso sia secondo i principi del DPR 164/56 che secondo i più recenti principi di organizzazione del lavoro.

L'intervento della ASL MI2 sarà quindi mirato in entrambe le direzioni (che, tra l'altro, si intersecano in più punti) e cioè :

- ◆ Controlli puntuali sulla applicazione puntuale del DPR 164/56
- ◆ Controlli sulla applicazione dei principi organizzativi in tema di sicurezza secondo il D.Lgs 494.

Bisogna infine osservare come le recenti modifiche apportate dal D.Lgs 528/99 non stravolgono lo spirito innovativo del decreto 494, ma anzi conferiscono una valenza maggiore all'aspetto autocertificativo e di autodisciplina tipico delle nuove impostazioni comunitarie.

Il coinvolgimento del servizio sarà totale in quanto coinvolgerà sia la parte tecnica e medica nell'operazione di vigilanza e controllo sia la parte amministrativa che sarà la prima interfaccia con gli utenti (disponibilità nuova modulistica – anche sul sito internet – modalità di compilazione, informazioni generali).

# CONTROLLO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- ◆ Controllo sulla sicurezza in fase di progettazione;
  - ◆ Controllo sulla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
- 

## CONTROLLO SULLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE :

**Figure coinvolte :** Committente o Responsabile dei Lavori  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
Progettista (se diverso da RdL o coord. per la prog.)  
Datore di lavoro imprese esecutrici (già note)  
RLS imprese esecutrici

**Scopo :** la verifica dovrà valutare l'adeguatezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento definitivo e del (o dei) Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici in relazione alla tipologia del cantiere e dei lavori da effettuare al suo interno.

**Criteri di scelta:** da la difficoltà di esaminare il cantiere nella fase finale di progettazione attraverso l'analisi delle sole notifiche preliminari, si può pensare di coinvolgere l'Igiene Pubblica che, in fase di approvazione di concessione edilizia, richiede anche i seguenti dati relativi al cantiere:

1. tipologia e natura dell'opera;
2. numero di imprese previste in cantiere;
3. numero di uomini – giorno previsti;
4. presenza di eventuali rischi descritti in allegato II;

L'eventuale segnalazione allo SPSAL sarà effettuata ogni qualvolta vi sia l'obbligo, ai sensi del D.Lgs 494, di nominare i coordinatori per la sicurezza e la tipologia dell'opera risulti di particolare realizzazione, anche nell'ottica di lavori pubblici.

Nel caso in cui bisogna effettuare una scelta in base all'analisi della notifica preliminare preferire i cantieri per i quali non esiste l'identificazione delle imprese e/o dove l'entità dei lavori è rilevante .

### **Fasi di lavoro:**

1. scegliere tra i cantieri scelti in base al criterio di cui sopra , almeno un cantiere al mese;
2. identificare le figure responsabili attraverso NOTIFICA PRELIMINARE e convocarle presso il Servizio con richiesta di trasmissione PSC e POS; (redigere lettera tipo)
3. accertamento dei requisiti tecnico – professionali del coordinatore;
4. descrizione dell'opera da parte del Committente o R.d.L. e illustrazione dei PSC e POS;
5. analisi U.O.PSAL del PSC e del (dei) POS mirata a :
  - ◆ qualità del coordinamento in relazione a fasi critiche di lavoro;
  - ◆ verifica dei requisiti;
  - ◆ costi per la sicurezza (non soggetti al ribasso);

- ◆ congruità dei dati riportati nella notifica preliminare.
- 6. invio lettera e copia dell'eventuale verbale di contravvenzione/sanzione;
- 7. archiviazione documentazione acquisita e prosecuzione con 758.

**Tempo stimato** : 7giorni

**Risorse umane:** un dirigente tecnico + un tecnico prevenzione + un dirigente medico

### CONTROLLO SULLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

**Figure coinvolte:** Committente o responsabile dei Lavori  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  
Datore di lavoro imprese esecutrici (già note)  
RLS imprese esecutrici  
Lavoratori autonomi

**Scopo:** la verifica dovrà valutare che le modalità di esecuzione lavori all'interno del cantiere siano coerenti a quanto previsto nel PSC, e che questi sia conforme, a quanto stabilito per esso, alla norma vigente.

Dal punto di vista del controllo sanitario bisognerà valutare la presenza di rischi particolari e le patologie legate e a vibrazioni, utilizzo di catrame e di materiali cancerogeni.

**Criteri di scelta:** i cantieri da esaminare saranno scelti in base a:

1. contenuto NOTIFICHE PRELIMINARI;
2. avvistamenti;
3. infortuni;
4. segnalazioni esterne.

**Fasi di lavoro :**

1. scegliere, tra i criteri scelti, in base al criterio di cui sopra, almeno un cantiere al mese;
2. identificare le figure responsabili attraverso NOTIFICA PRELIMINARE e convocarle presso il Servizio con richiesta di trasmissione PSC e POS ; (redigere lettera tipo)
3. accertamento dei rischi tecnico – professionali del coordinatore;
4. descrizione dell'opera da parte del committente o RDL e illustrazione dei PSC e POS .  
Verrà verificato lo stato di avanzamento dei lavori in relazione a particolari fasi critiche.  
(tali fasi saranno individuate attraverso una ricerca bibliografica ad hoc sulle fonti che hanno generato la direttiva comunitaria da cui il decreto legislativo è tratto)
5. riunione squadra di verifica per pianificazione dell'intervento;
6. sopralluogo in cantiere;
7. redazione verbale di sopralluogo e di eventuali prescrizioni in base a 494 e/o 164;
8. riunione squadra di verifica per ulteriore analisi cantiere;
9. secondo sopralluogo in cantiere per verifica adempimenti e ulteriore verifica del PSC.

**Tempo stimato:** 20 giorni

**Risorse umane:** un dirigente tecnico + un tecnico prevenzione + un dirigente medico

## **CONTROLLO PUNTALE DEL LAVORO**

**Scopo:** questo tipo di controllo viene eseguito verificando l'applicazione del DPR 164/56 ed in particolar modo nei riguardi di lavori che comportano:

1. rischio di caduta dall'alto
2. utilizzo di macchine pericolose

Questo non significa che non debbano essere rilevate e sanzionate, quando macroscopiche ed altamente rischiose, inadempienze ad altri aspetti regolati dal DPR 164/56, tale controllo sarà mirato nello specifico nei riguardi delle seguenti macchine:

- ◆ sega circolare
- ◆ gru
- ◆ piegaferri
- ◆ braccio raschiante
- ◆ betoniera
- ◆ pulisci – tavole

**Tempo stimato :** 4 giorni

**Risorse umane:** un tecnico prevenzione


### RICHIAMO CON LA MERLONI *ter*

La legge sugli appalti pubblici n. 109/94, modificata dalla legge 415/98, incorpora al suo interno anche prescrizioni relative alla sicurezza che si sposano perfettamente con i requisiti del D.Lgs 494/96 mod. 528/99, infatti il termine Piano Operativo di Sicurezza compare prima in questa legge che nella precedente direttiva cantieri. Si può quindi affermare come la nuova direttiva cantieri sia nata sulla spinta proprio della Merloni – *ter*. L'articolo 321 della 109/94 prevede, inoltre, la redazione, da parte dell'appaltatore o di un suo concessionario, di un Piano Sostitutivo di Sicurezza nel caso in cui non sia obbligatorio redigere il Piano di Coordinamento e Sicurezza. L'obbligo di coordinare la sicurezza viene quindi esteso a tutti i cantieri per lavori pubblici, anche a quelli i cui contratti d'appalto o di concessione vengono stipulati in corso alla medesima data d'entrata in vigore della legge 109/94 (mod. 415/98) stessa.

## COMMITTENTE

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di opera pubblica è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

1. designa, contestualmente all'incarico di progettazione, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera nei seguenti casi :




2. può svolgere il ruolo di coordinatore per la progettazione e/o l'esecuzione dei lavori se in possesso dei requisiti;
3. comunica alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nominativi dei due coordinatori indicandoli nel cartello di cantiere;
4. può sostituire in qualsiasi momento, se in possesso dei requisiti, i due coordinatori;
5. il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori;
6. non è esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi relativi alla redazione del PSC e predisposizione del fascicolo (art. 4 comma 1) e applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (art. 5 comma 1 a)

## RESPONSABILE DEI LAVORI

Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

1. designa, contestualmente all'incarico di progettazione, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera nei seguenti casi :




2. può svolgere il ruolo di coordinatore per il progettazione e/o l'esecuzione dei lavori se in possesso dei requisiti;
3. comunica alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nominativi dei due coordinatori indicandoli nel cartello di cantiere;
4. può sostituire in qualsiasi momento, se in possesso dei requisiti, i due coordinatori ;
5. il Responsabile dei Lavori non è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferitogli dal Committente;
6. non è esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi relativi a redazione del PSC e predisposizione del fascicolo (art. 4 comma 1) e applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (art. 5 comma 1 a)

## COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera è colui che viene incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti definiti dall'art. 4 del D.Lgs.

- viene designato quando, in presenza di cantiere con più imprese, anche non contemporanee, il cantiere stesso è di entità presunta pari o superiore ai 200 uomini – giorno oppure nei cantieri i cui lavori comportano rischi particolari elencati nell'allegato 2



- durante la progettazione dell'opera e comunque prima delle richieste di presentazione delle offerte DEVE:
  - ◆ redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - ◆ predisporre il fascicolo contenente le informazioni, utili ai fini della prevenzione e della protezione , dei rischi cui i lavoratori sono sottoposti.
- il coordinatore per la progettazione deve avere i seguenti requisiti:

<u>Laurea in:</u> ◆ ingegneria; ◆ architettura; ◆ geologia; ◆ scienze agrarie o forestali;	E	Attestazione de parte dei datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 ANNO
<u>Diploma Universitario in :</u> ◆ ingegneria; ◆ architettura	E	Attestazione da parte dei datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 ANNI
<u>Diploma in:</u> ◆ geometra ◆ perito industriale ◆ perito agrario o agrotecnico	E	Attestazione da parte dei datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 ANNI

## INOLTRE

Deve essere in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni o in via alternativa dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina sociale e dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni regionali o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

## COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE


### CASI PARTICOLARI :

- l'attesto non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore;
- l'attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni , per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che, producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.


## COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti descritti nell'art. 5 del D.Lgs 494/96.

- viene designato quando, in presenza di cantiere con più imprese, anche non contemporanee, il cantiere stesso è di entità presunta pari o superiore ai 200 uomini - giorno oppure nei cantieri i cui lavori comportano rischi particolari elencati nell'allegato 2.



- deve essere designato, inoltre, anche quando, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, questa affidi l'esecuzione dei lavori o parte di essi ad una o più imprese. (figura sottostante)



3. Il coordinatore per la progettazione deve avere i seguenti requisiti:

<p><u>Laurea in:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ingegneria;</li> <li>◆ architettura;</li> <li>◆ geologia;</li> <li>◆ scienze agrarie o forestali;</li> </ul>	E	Attestazione de parte dei datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 ANNO
<p><u>Diploma Universitario in :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ingegneria;</li> <li>◆ architettura</li> </ul>	E	Attestazione da parte dei datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 ANNI
<p><u>Diploma in:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ geometra</li> <li>◆ perito industriale</li> <li>◆ perito agrario o agrotecnico</li> </ul>	E	Attestazione da parte dei datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 ANNI

#### INOLTRE

Deve essere in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni o in via alternativa dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina sociale e dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni regionali o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

#### CASI PARTICOLARI

- l'attesto non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore;
- l'attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni , per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che, producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

4. Durante la realizzazione deve:

- Verificare con azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- Organizzare il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici.
- Verificare gli accordi tra le parti sociali .

- Segnalare al committente e/o responsabile dei lavori inadempienze commesse dalle imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi e, nel caso previsto dalla legge, dare comunicazione alle ASL.
  - Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici interessate.
5. nel caso della figura precedente deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento più il fascicolo (quando previsto) .

## DATORE DI LAVORO impresa esecutrice

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Deve:

- ◆ adottare misure conformi alle prescrizioni dell'allegato 2 della 494;
- ◆ curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento con committente o RDL;
- ◆ curare il corretto stoccaggio e la corretta evacuazione dei detriti;
- ◆ redigere il Piano Operativo di Sicurezza, anche se il numero dei dipendenti è minore di 10 oppure si tratti di impresa familiare, come adempimento, limitatamente alle lavorazioni del cantiere, all'art. 4 del D.Lgs 626/94;
- ◆ trasmettere il PSC almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori agli RLS (o agli RLSt);
- ◆ trasmettere il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione (quando presente).

## LAVORATORI AUTONOMI

***Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.***

I lavoratori autonomi si adeguano alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, svolgendo l'attività utilizzando in maniera adeguata i dispositivi di protezione individuale nonché le attrezzature di lavoro.